



Roma, 22 maggio 2014

Ufficio: DIR
Protocollo: 201400002943/AG
Oggetto: **DLgs 49/2014 - Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**
Circolare n. 8837

SS
LGS 7
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

*Attuazione della Direttiva 2012/19/UE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*

Riferimenti: Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28.3.2014 – S.O. n. 30.

Com'è noto, con il DLgs 151/2005 (cfr circolare federale n. 7801 del 22.9.2011) era stato introdotto nell'ordinamento italiano, in attuazione di Direttive comunitarie, tra l'altro, l'obbligo per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di assicurare il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico, provvedendo al trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche presso i centri di raccolta comunali organizzati dai produttori.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582

e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Ora, con il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Il provvedimento sostituisce la normativa contenuta nel DLgs 151/2005.

Si evidenziano di seguito le nuove disposizioni di interesse, in vigore dal 12 aprile.

Ambito di applicazione ed esclusioni (artt. 2 e 3)

Le disposizioni del decreto si applicano:

- sino al 14 agosto 2018, alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie di cui all'Allegato I ed elencate a titolo esemplificativo all'Allegato II del decreto. Da evidenziare l'esclusione dei dispositivi medici impiantati e infettati;
- dal 15 agosto 2018, a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nelle categorie dell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV.

Resta comunque confermata, anche dopo il 15 agosto 2018, l'esclusione relativa ai dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti.

Ritiro gratuito da parte dei distributori e deposito preliminare alla raccolta (art. 11)

Il decreto, all'art. 11, dispone che i distributori, in aggiunta al ritiro di RAEE equivalenti (c.d. "uno contro uno", già previsto dalla normativa previgente – cfr circolare federale n. 7801 sopra richiamata), cui sono tenuti al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura, possano effettuare anche il ritiro "uno contro zero", vale a dire la raccolta a titolo gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni (fino a 25 cm) conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di tipo equivalente. Tale forma di ritiro, le cui modalità semplificate saranno disciplinate con un emanando decreto interministeriale, è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq.

L'articolo 11 del decreto disciplina inoltre le modalità per il deposito preliminare alla raccolta, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altri luoghi, disponendo che i RAEE ritirati debbano essere avviati ai centri di raccolta ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un anno.

Obblighi per la vendita a distanza (art. 22)

I distributori che effettuano la vendita a distanza, al fine di adempiere all'obbligo di ritiro gratuito dell'apparecchiatura di tipo equivalente, sono tenuti ad indicare in modo chiaro i luoghi presso i quali l'utilizzatore finale può conferire gratuitamente i RAEE di tipo equivalente, nonché le modalità di ritiro presso lo stesso luogo di consegna, gratuitamente e senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza.

Informazioni agli utilizzatori (art. 26)

Qualora non sia prevista la fornitura di istruzioni da parte del produttore di AEE, le informazioni sul corretto smaltimento dei RAEE ed i relativi sistemi di ritiro o raccolta, sono fornite dal distributore al dettaglio presso il punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l'esposizione di materiale informativo.

Sanzioni (art. 38)

Nei confronti del distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, un'AEE trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso (si tratta, peraltro, della medesima sanzione prevista in precedenza).

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Sen. Andrea Mandelli)

All. 1